



Comune di Villachiara

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di collaborazioni professionali coordinate e continuative a soggetti esterni all'amministrazione. L'amministrazione può avvalersi di co.co.co. al fine di esercitare attività e funzioni non direttamente riconducibili a potestà pubbliche.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare le procedure di conferimento incarichi formalizzabili mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 409 c.p.c.);
 - b) per "conferimento di incarichi" il procedimento amministrativo finalizzato ad attivare rapporti di collaborazione professionale, intesi come rapporti di lavoro autonomo, con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) per "collaboratori" i soggetti esterni all' amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.

Art. 2

Presupposti per l'attivazione di collaborazioni professionali in forma di collaborazioni coordinate e continuative.

1. L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali in termini continuativi, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti di gestione delle risorse umane.

Art. 3

Procedura per selezionare i collaboratori

1. L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali in forma di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedura di selezione dei candidati. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa nei termini previsti dal bando.
2. I potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dalla apposita Commissione Esaminatrice, inerenti le abilità e le esperienze professionali afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.
3. Per ogni criterio di cui ai precedenti commi l'apposita commissione predeterminerà un punteggio sulla base del quale verrà stesa apposita graduatoria.
4. La Commissione Esaminatrice risulta così composta:
 - dal segretario Comunale o suo delegato;
 - dal Responsabile dell'Area nel quale è inserito il settore al quale verrà assegnato il collaboratore o altro funzionario;
 - da un segretario verbalizzante scelto all'interno dell'ente tra i dipendenti.

Art. 4

Criteri per la valutazione dei candidati

1. La Commissione valuta i curricula dei potenziali collaboratori con riferimento:

- a) al titolo di studio specificatamente richiesto per il tipo di incarico
 - b) all'esperienza generale in attività afferenti o similare a quella da realizzare;
 - c) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico.
 - d) Al risultato di un colloquio che verterà sulle materie inerenti le mansioni da svolgere.
- A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane.

Art. 5

Formalizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

1. La commissione definisce la graduatoria di valutazione dei curricula e delle prove attitudinali di cui all'art. 4 dei potenziali collaboratori con specifico provvedimento. Tale graduatoria avrà validità di un anno e si potrà attingere alla medesima in caso di ulteriori necessità.
2. I rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta, come da allegato A.

Art. 6

Modalità di sviluppo delle interazioni tra amministrazione e collaboratori

1. L'amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico ed una struttura di afferenza nella propria organizzazione.
2. Qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, la stessa provvede a dotare il collaboratore di adeguata strumentazione e a mettere a disposizione dello stesso spazi idonei sotto ogni profilo.

Art. 7

Verifiche funzionali

1. Il responsabile di servizio a cui è affidato il collaboratore provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate in relazione all'attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 8

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le eventuali modificazioni normative inerenti tale rapporto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni approvative.

COMUNE DI VILLACHIARA

SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / LAVORO A PROGETTO

TRA

- il Comune di Villachiarà, C.F. 00883000176, di seguito chiamato “Comune”, rappresentato da..... (nome e cognome del responsabile del servizio), che interviene nel presente contratto in qualità di, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, in esecuzione della determinazione n.....;

E

-(nome e cognome del collaboratore), C.F, nato a, il, residente a, via, n., di seguito chiamato “collaboratore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Collaboratore l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’attività di per il periodo(oppure al termine del conseguimento del risultato previsto dal progetto).

ART. 2 – Il Comune affida al Collaboratore, che accetta di svolgere l’incarico di cui al precedente articolo. Il Collaboratore svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.

ART. 3 – Il Collaboratore si impegna ad effettuare le proprie prestazioni nel rispetto delle indicazioni programmatiche e delle direttive che verranno fornite dall’amministrazione comunale e dal responsabile dell’area Affari generali. Le direttive non avranno carattere vincolante per la determinazione delle modalità di resa della prestazione del Collaboratore, il quale potrà svolgerle in piena autonomia ed in relazione alla propria competenza, obbligandosi tuttavia, a rispondere agli indirizzi mirati a garantire il puntuale o corretto adempimento delle attività.

ART. 4 – Il compenso che il Comune si impegna a corrispondere al collaboratore viene pattuito in complessivi € (euro/....) al lordo delle ritenute previste per legge. Il Comune pagherà(indicare la periodicità) il corrispettivo al collaboratore, su presentazione di una relazione/rendiconto dell’attività svolta, previa verifica da parte del responsabile del servizio del buon esito del lavoro svolto.

Il compenso versato ai sensi dei commi precedenti comprende anche la remunerazione per le spese sostenute dal Collaboratore (oppure) oltre al compenso di cui sopra, il Comune rimborserà al Collaboratore le spese connesse all’incarico su presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, e previo preventivo accordo, entro un massimo di € per ciascuna spesa.

Nel caso specifico di collaborazione per incarico di assistente ad personam presso gli istituti scolastici, qualora non fosse possibile effettuare la prestazione a causa di assenza del bambino, il Comune verserà al Collaboratore un compenso ridotto del 50% per un periodo massimo di assenza di 30 giorni consecutivi. Oltre tale termine, nessun compenso è dovuto.

Il Comune ed il Collaboratore danno atto che il corrispettivo è proporzionato alla quantità e qualità di lavoro oggetto del presente contratto e che nella sua determinazione si sono tenuti in considerazione i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni, ricavate dall'accertamento del compenso erogato dai soggetti pubblici e privati per analoghe prestazioni.

ART. 5 – Il Comune ed il Collaboratore possono in ogni tempo recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con almeno 15 giorni di anticipo. In caso mancato rispetto del termine di preavviso da parte del Collaboratore, il Comune applicherà una penale del 10% del compenso mensile.

In caso di malattia o di assenza dovuta a improrogabili impegni personali, il Collaboratore dovrà avvisare tempestivamente il Comune. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del Collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Tale sospensione non proroga la durata del contratto che si estingue alla scadenza o per impossibilità di conseguire il risultato.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per più di 30 giorni.

ART. 6 – Il Collaboratore si assume qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose quale conseguenza per l'espletamento delle sue mansioni e si impegna a risarcire i relativi danni.

ART. 7 – E' esclusa ogni possibilità di trasformazione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

ART. 8 – Il Comune si riserva la facoltà, in casi di particolari necessità, di impegnare il Collaboratore per la sostituzione di altro Collaboratore temporaneamente assente, per mansioni simili al suo incarico.

ART. 9 – Il Collaboratore viene esonerato dall'emissione di apposita fattura per le prestazioni di cui trattasi, ricorrendo alla fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, 2^a comma D.P.R. 633 del 26.10.1972.

ART. 10 – La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5 comma 2, e dall'art. 10 della tariffa parte II, allegata al d.p.r. 131/86. La presente scrittura privata è esente da bollo ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 5.2.2002.

ART. 11 – Il Collaboratore accetta espressamente detto incarico alle condizioni sopra indicate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL COLLABORATORE
